



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
LUIGI INFANTINO
FERDINANDO DE FLORA
VIRGINIA NUGHES
STEFANIA MACI
BARBARA GIORGI
FRANCESCA GRECO
CLAUDIA MANDOLES
CRISTIANA LUPO

News per i clienti dello studio

N. 68

15 ottobre 2021

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Registri iva e liquidazioni periodiche precompilate: modalità di attuazione programma di assistenza on line

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con **provvedimento 8.7.2021 n.183994**, l'Agenzia delle Entrate ha definito il **perimetro di prima applicazione del programma di assistenza on line** previsto dall'art. 4 del DLgs. 127/2015, stabilendo che, a partire dalle operazioni effettuate dall'1.7.2021 **verranno predisposte**, esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi IVA che adottano la liquidazione periodica trimestrale per opzione, **le bozze dei registri delle fatture emesse e degli acquisti**. Gli stessi soggetti **potranno vedersi compilate**, a partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022, **anche le bozze di dichiarazione annuale IVA**. È possibile accedere alle **bozze tramite un applicativo web** che sarà messo a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi". I soggetti passivi - o gli intermediari da questi delegati - potranno, **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre, convalidare i documenti**, ove ritengano che le informazioni proposte dall'Agenzia siano complete, o integrarli, riportando gli elementi richiesti dagli articoli 23 e 25 del DPR 633/72. Sia nel primo, sia nel secondo caso **verrà meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA**. La visualizzazione e le eventuali modifiche possono **essere operate dal primo giorno del mese di riferimento**; tuttavia, relativamente al **terzo trimestre 2021** (periodo in cui ha inizio il programma sperimentale) tali operazioni potranno essere effettuate **soltanto a partire dal 13.9.2021**.

Premessa

L'Agenzia delle Entrate ha definito, con provv. 8.7.2021 n. 183994, **il perimetro di prima applicazione del programma di assistenza on line** previsto dall'art. 4 del DLgs. 127/2015, stabilendo che, **a partire dalle operazioni effettuate dall'1.7.2021**, verranno predisposte, esclusivamente nei confronti dei **soggetti passivi IVA che adottano la liquidazione periodica**



trimestrale per opzione, le bozze dei registri delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72) e degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72).

Osserva

A partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022, **gli stessi soggetti potranno altresì beneficiare della compilazione delle bozze di dichiarazione annuale IVA.**

Dal 1° gennaio del prossimo anno le bozze precompilate dei documenti **saranno predisposte anche per i soggetti trimestrali che adottano il metodo di liquidazione dell'IVA "per cassa".**

Dati utilizzati per la predisposizione dei documenti

Le bozze dei registri IVA sono **"alimentate e costantemente aggiornate"** con le **informazioni pervenute all'Agenzia** "dal primo giorno del mese fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento". In particolare, **sono utilizzati i dati:**

- delle fatture elettroniche emesse, relative ad operazioni effettuate nel trimestre, per le quali la data di **consegna indicata nella ricevuta inviata dal SdI** al trasmittente o la data di messa a disposizione, in caso di impossibilità di recapito, **sia antecedente "al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"** (per le e-fatture emesse verso la P.A. verrà considerata la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna **o nell'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito**);
- delle **fatture elettroniche ricevute**, consegnate al cessionario/committente "in data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento";
- delle **comunicazioni delle operazioni transfrontaliere**, per le quali la data di notifica dell'esito di avvenuta trasmissione sia precedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Osserva

Verranno inoltre **utilizzati i dati delle trasmissioni telematiche dei corrispettivi giornalieri**, quelli delle LIPE relative ai trimestri precedenti, nonché della dichiarazione annuale IVA.

L'Agenzia segnalerà ai soggetti passivi **la presenza di operazioni per le quali è stata rilasciata bolla doganale**, ai fini dell'integrazione dei registri.

Accesso ai dati, convalida o integrazione

I soggetti passivi – o gli intermediari da questi delegati – **potranno accedere alle bozze tramite apposito applicativo web** che sarà messo a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi".

Entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre, **sarà possibile:**

- **convalidare i documenti**, qualora le informazioni proposte dall'Agenzia siano complete, o
- **integrarli**, riportando gli elementi richiesti dagli artt. 23 e 25 del DPR 633/72.

Osserva

La visualizzazione e le eventuali modifiche **possono essere operate dal primo giorno del mese di riferimento**, tuttavia, relativamente al terzo trimestre 2021, periodo in cui ha inizio il programma sperimentale, tali operazioni potranno essere effettuate soltanto a partire dal 13.9.2021.

Successivamente alla convalida o integrazione di entrambi i registri IVA per il periodo di riferimento, **l'Agenzia delle Entrate elaborerà la relativa bozza della comunicazione della liquidazione periodica**, che verrà messa a disposizione dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, insieme al modello F24 per il versamento dell'imposta eventualmente dovuta.

Osserva

La bozza della **dichiarazione annuale IVA e il modello F24** per l'eventuale pagamento dell'IVA dovuta saranno resi disponibili **a partire dal 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento**.

Esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri

Nel caso in cui i registri **vengano convalidati o integrati**, viene meno **l'obbligo di tenuta dei registri IVA**, fatta salva la tenuta del registro "cronologico".

Osserva

L'obbligo permane per **i soggetti che hanno esercitato l'opzione** per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti ai sensi dell'art. 18 co. 5 del DPR 600/73.

Soggetti esclusi

La predisposizione **non verrà eseguita con riferimento ad alcune categorie di operatori**. Si tratta, in particolare di:

- soggetti che operano in settori di attività per i quali sono **previsti regimi speciali**;
- soggetti che applicano **l'IVA separatamente**;
- soggetti che aderiscono alla **liquidazione IVA di gruppo**;
- soggetti che **partecipano a un gruppo IVA**;
- soggetti **sottoposti a fallimento o a liquidazione** coatta amministrativa;
- soggetti che erogano **prestazioni sanitarie**;
- **Pubbliche Amministrazioni** ed enti nei cui confronti si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti;
- **commercianti al minuto** che adottano il metodo della ventilazione;
- operatori che effettuano **cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici** o cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti